



COMUNE DI RE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 12 REG. ORDINANZE

IL SINDACO

- VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;
- VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;
- VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

CONSIDERATO:

- che taluni cittadini "festeggiano" la fine dell'anno producendo scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;
- che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

RITENUTO necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal


31 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017,

di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

Re, lì 16 dicembre 2016



IL SINDACO
Oreste Pastore